



COMUNE DI SAN GIORGIO DI LOMELLINA

Provincia di Pavia

COMUNE DI SAN GIORGIO DI LOMELLINA
REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA TUTELA,
IL BENESSERE E LA
DETTENZIONE
DEGLI ANIMALI

*

Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 10 del 31/07/2020

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 - Principi e finalità
- Articolo 3 - Competenze del Sindaco

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 4 - Ufficio Tutela Animali
- Articolo 5 - Definizioni ed ambito di applicazione
- Articolo 6 - Detenzione di animali
- Articolo 7 - Divieti generali
- Articolo 8 - Abbandono di animali
- Articolo 9 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata
- Articolo 10 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli
- Articolo 11 - Avvelenamento di animali
- Articolo 12 - Detenzione di animali nelle abitazioni
- Articolo 13 - Vendita e toelettatura di animali vivi
- Articolo 14 - Mostre, fiere, esposizioni e attività circensi e/o itineranti con presenza di animali da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino

TITOLO III - CANI

- Articolo 15 - Divieto di detenzione a catena
- Articolo 16 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche o ad uso pubblico
- Articolo 17 - Aree e percorsi destinati ai cani
- Articolo 18 - Accesso sui mezzi pubblici, negli esercizi e uffici
- Articolo 19 - Obbligo di raccolta delle deiezioni canine
- Articolo 20 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale
- Articolo 21 - Detenzione dei cani da guardia
- Articolo 22 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio
- Articolo 23 - Documenti da portare al seguito
- Articolo 23/bis – Censimento comunale

TITOLO IV - GATTI

- Articolo 24 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline
- Articolo 25 - Colonie feline e gatti liberi
- Articolo 26 - Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio
- Articolo 27 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi
- Articolo 28 - Detenzione dei gatti di proprietà
- Articolo 29 - Sterilizzazione
- Articolo 30 - Cantieri
- Articolo 31 - Custodia gatti randagi

TITOLO V - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

- Articolo 32 - Fauna selvatica
- Articolo 33 - Fauna esotica

TITOLO VI - ALTRE SPECIE ANIMALI

- Articolo 34 - Popolazione di Columba livia varietà domestica
- Articolo 35 - Detenzione di volatili ed animali acquatici
- Articolo 36 - Api e insetti impollinatori
- Articolo 37 - Rondini, balestrucci e rondoni - Pipistrelli

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38 - Sanzioni
Articolo 39 - Vigilanza
Articolo 40 - Abrogazione di norme
Articolo 41 - Norme transitorie

Allegato 1: GLOSSARIO DEI TERMINI USATI NEL REGOLAMENTO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere la tutela e il benessere degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana e riconoscendo alle specie animali il diritto a un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
2. In particolare il Regolamento ha la finalità di assicurare il benessere degli animali e la cura della loro salute anche in funzione dell'igiene e sanità pubblica e ambientale e di evitarne utilizzi riprovevoli, sia diretti che indiretti, sottolineando altresì il fondamentale ruolo che l'informazione e la formazione del cittadino rivestono nel raggiungimento di tale obiettivo.

Articolo 2 - Principi e finalità

1. Il Comune di San Giorgio di Lomellina, collabora con lo Stato che, in base alla L. 281/91 "Legge Quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e della Legge Regionale 16/2006 "Lotta al randagismo e tutela degli animali d'affezione" e suo regolamento attuativo, promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, tutela le specie animali non umane, in conformità a principi etici e morali e riconosce agli stessi il diritto a una esistenza compatibile con la loro natura, quale elemento fondamentale e indispensabile.
2. Il Comune di comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela delle specie animali non umane uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso i più deboli.
3. Il Comune di per favorire la corretta convivenza fra uomo e animali, e tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici.
4. Il Comune di San Giorgio in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ATS Locale, si adopera altresì a diffondere e promuovere le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle normative vigenti.
5. Il Comune di San Giorgio di Lomellina, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.
6. Il Comune di San Giorgio di Lomellina promuove, anche in collaborazione con le Associazioni di volontariato e altri soggetti pubblici e/o privati, attività didattico-culturali rivolte a favorire la conoscenza e il rispetto degli animali nonché il principio della corretta convivenza con gli stessi. Valorizza altresì la cultura e la tradizione animalista della propria città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali
7. Al Comune, in base all'art. 3 D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la funzione di vigilanza sulla osservanza di Leggi e Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi

Articolo 3 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente sul territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, sugli atti di crudeltà e sull'abbandono degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. Al Sindaco, spetta la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione

delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

3. Il Sindaco, per motivi di sanità e sicurezza pubblica, può disporre provvedimenti straordinari per la gestione delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.

4. Il Sindaco, in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla tutela degli animali sul proprio territorio, può a tal fine ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato, le guardie zoofile o soggetti a tale scopo individuati.

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 4 - Ufficio Tutela Animali o altro ufficio preposto

1. Il Comune di San Giorgio di Lomellina, tramite il proprio Ufficio Tutela Animali o altro ufficio preposto, in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ATS Locale e le Forze dell'Ordine, controlla il rispetto dei diritti degli animali, attua l'attività conseguente alle politiche per i diritti degli stessi e vigila sulla attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di tutela, benessere e detenzione degli animali, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli Organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e associazioni di volontariato protezioniste.
2. L'Ufficio Tutela Animali o altro ufficio preposto fornisce un servizio di supporto informativo e di assistenza alla cittadinanza sulle attività svolte nel settore della tutela e del benessere degli animali, rivolgendo una particolare attenzione alle azioni e agli interventi di sensibilizzazione ed incentivazione delle pratiche di adozione degli animali abbandonati e attivando forme di sinergie con le Associazioni di protezione animali presenti nella città.
3. L'Ufficio Tutela Animali o altro ufficio preposto può avvalersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, della consulenza di personale esterno quali esperti e/o professionisti e delle associazioni di protezione animali e di volontariato. A detto Ufficio inoltre, competono le relazioni con il pubblico e la divulgazione dei servizi offerti dal Comune di San Giorgio di Lomellina nel settore della tutela ed assistenza agli animali.

Articolo 5 - Definizioni ed ambito di applicazione

1. Ai fini del presente Regolamento, la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione ed a tutte le specie di vertebrati, tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o di semilibertà.
2. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie di animali che si trovano nel territorio del Comune di San Giorgio di Lomellina.
3. Sono fatte salve le norme contenute nella legislazione specifica.

Articolo 6 - Detenzione di animali

1. Chiunque conviva o detenga un animale o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere, dovrà assicurare buone condizioni di detenzione, averne cura e rispettare tutte le norme dettate dalle normative vigenti in materia.
2. Gli animali di proprietà (se in numero superiore a 10, dovrà esserne data comunicazione al Sindaco come da successivo art. 12 comma 4) e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. Il proprietario e/o detentore di animali è responsabile della riproduzione degli stessi, nonché della custodia della salute del benessere della prole.
4. Le associazioni protezioniste che abbiano in affidamento animali devono impegnarsi al contenimento delle nascite con gli opportuni interventi di sterilizzazione sugli stessi.
5. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali.

Articolo 7 - Divieti generali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative. E' vietato sopprimere animali di affezione in modo non eutanastico e senza preventiva anestesia. Tale intervento dovrà essere autorizzato ed effettuato esclusivamente da un medico veterinario ed esclusivamente per motivazioni sanitarie.
2. E' vietato tenere animali in spazi angusti, in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva aerazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od eccessiva temperatura, eccessivo rumore, nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.
3. E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie e all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, nel caso dei cani, il ricovero dovrà essere adeguato alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentato e dotato di tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiuso sui tre lati ed avere piano rialzato da terra e, ove non posto in luogo riparato dalle intemperie, dovrà essere dotato di una adeguata tettoia; non dovrà essere in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
4. E' vietato tenere animali in luoghi isolati e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo

quotidiano del loro stato di benessere psicofisico. E' vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. E' parimenti vietato rinchiuderli permanentemente in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole.

5. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

6. E' vietato ogni tipo di addestramento che porti ad esaltare l'aggressività dei cani.

8. E' vietato detenere, addestrare animali appartenenti a fauna selvatica fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.

9. E* vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.

10. E' vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque offrire in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo ad esclusione di attività commerciali già autorizzate. E* parimenti vietato cedere animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario.

11. E' vietato su tutto il territorio comunale colorare artificialmente gli animali; è altresì vietato detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente.

12. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, su veicoli o in parti di essi sprovvisti di finestrature e ventilazione.

13. E' vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e girarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.

14. E' vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie protette ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.

15. E' vietato condurre o far correre animali sia legati al guinzaglio che liberi al seguito di biciclette e mezzi di locomozione a motore in movimento su terra ed acqua. Nelle fasi di conduzione dell'animale su veicoli è consigliabile l'uso della pettorina in luogo del collare.

16. E' vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni e gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non identificati con l'inserimento del microchip, se dovuto per legge.

17. E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici e per motivi sanitari nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente.

18. E' vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici.

19. E' vietato strappare o manomettere cartelli e/o comunicati della Civica Amministrazione contenenti prescrizioni sugli animali, è del pari vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia.

20. E' vietato, su tutto il territorio del Comune di San Giorgio di Lomellina, la pratica dell'accattonaggio utilizzando animali di qualsiasi specie.

Articolo 8 - Abbandono di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.

3. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.

4. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.

Articolo 9 - Detenzione di cani o altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite o adeguate e conservate in modo idoneo per evitare che possano

essere causa di lesioni, che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali. E' obbligatorio affiggere all'esterno delle stesse recinzioni, adeguata segnaletica che avvisi della presenza del o degli animali.

Articolo 10 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

1. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di sporgersi con la testa o con parte del corpo dall'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso.
2. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.
3. Il conducente deve comunque garantire il benessere dell'animale durante il trasporto ed eventuale sosta mediante aerazione del veicolo e in caso di necessità con la somministrazione di acqua, cibo e soste.
4. Deve inoltre essere vietata la esposizione ai raggi solari ed alle temperature eccessive, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
5. Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.

Articolo 11 - Avvelenamento di animali

1. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblatizzazione, diserbo selettivo che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, utilizzando preferibilmente diserbanti ecologici e affiggendo cartelli di avviso nei luoghi interessati e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto.
2. I medici veterinari, privati od operanti all'interno dell'ATS Locale, devono segnalare alla Civica Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.

Articolo 12 - Detenzione di animali nelle abitazioni

1. Negli alloggi ove sono detenuti animali dovranno essere garantiti spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dal sole e dagli agenti atmosferici e con spazio sufficiente a consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un'igienico smaltimento delle deiezioni.
2. Tali abitazioni dovranno avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.
3. La detenzione degli animali deve comunque evitare l'insorgere di inconvenienti igienicosanitari e garantire la quiete del vicinato oltre a rispettare i limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile e le prescrizioni di cui ai regolamenti in materia esistenti.
4. Qualora in una civile abitazione vi sia la presenza di un numero di cani superiore a 10 unità oppure di gatti superiore a 10 unità (con esclusione dei cuccioli lattanti per un periodo di tempo non superiore a 2 mesi per l'allattamento) per motivi di sanità, igiene e sicurezza pubblica, il proprietario dovrà darne comunicazione scritta al Sindaco.

Articolo 13 - Vendita e toelettatura di animali vivi

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo ed il rispetto delle disposizioni contenute nei vigenti regolamenti in materia, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia.
2. I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere provvisti di adeguata aerazione, idonei sotto il profilo igienico secondo le normative vigenti.
3. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, in idonee condizioni igieniche. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria, al fine di evitare situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta.
4. Deve essere sempre garantita la disponibilità di acqua pulita e di cibo secondo le esigenze della specie. E' comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza o in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione della attività commerciale.
5. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo acqua e la giusta

illuminazione.

6. Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso.

7. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata ed in uscita su conforme modello predisposto e vidimato dal Servizio Veterinario dell'ATS competente, ai sensi della vigente normativa, che fornirà altresì indicazioni per la corretta gestione dello stesso. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti. I dati personali dell'acquirente saranno tutelati dal Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003.

8. E' vietato esporre animali ammalati o debilitati. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo. E' parimenti vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi sulla pubblica via.

9. E' vietata l'esposizione di animali in vetrina all'irradiazione solare diretta; la vetrina stessa dovrà essere munita di tenda in grado di assicurare adeguata ombreggiatura; dovrà essere garantita all'interno delle strutture posizionate in vetrina una zona rifugio ove gli animali possano sottrarsi alla vista del pubblico a loro piacimento.

10. E' vietato affiancare animali appartenenti a specie competitive sia in esposizione che all'interno del negozio.

11. E' vietato vendere animali ai minori di anni 18.

Articolo 14 - Mostre, eventi, esposizioni e attività circensi e/o itineranti con presenza di animali da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino

1. Su tutto il territorio del Comune di San Giorgio di Lomellina, è vietato l'allestimento di circhi e/o attività itineranti che utilizzano animali in modo diseducativo o spettacoli che sfruttano gli animali, costringendoli ad azioni contrarie alla loro natura e sottoponendoli a stress psicofisici dannosi, secondo la Dichiarazione dei Diritti degli Animali proclamata dall'U.N.E.S.C.O. nel 1978.

2. L'allestimento di mostre, eventi o esposizioni con presenza di animali sul territorio comunale è soggetto ad autorizzazione igienico-sanitaria che viene rilasciata dalla Civica Amministrazione su conforme parere dei competenti Servizi veterinari relativamente all'igiene e al benessere degli animali secondo quanto previsto dalle normative vigenti. L'istanza, presentata almeno 30 giorni prima della manifestazione, dovrà contenere ed evidenziare: tipologia e durata della attività da espletare, il numero degli animali presenti, la loro provenienza, e relative specie e razze, spazi adibiti al ricovero, attività ed isolamento sanitario con relativa planimetria, assolvimento delle prescrizioni veterinarie.

TITOLO III - CANI

Articolo 15 - Divieto di detenzione a catena

1. E' vietato detenere cani legati o a catena, se non previa autorizzazione veterinaria ed in casi di effettiva e particolare necessità.

Articolo 16 - Accesso ai giardini, cimiteri, parchi ed aree pubbliche o ad uso pubblico

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e/o ad uso pubblico compresi i parchi e i giardini, ad eccezione dei cimiteri, delle aree attrezzate ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia, dove si preparano, trattano e conservano alimenti e nelle aree ove prescritto il divieto di accesso ai cani appositamente segnalato con cartelli.

2. In tali luoghi i cani vanno condotti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a 1 metro e mezzo, e il proprietario e /o detentore dovrà essere anche munito di apposita museruola rigida o morbida, da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere. Tutti i cuccioli fino ai tre mesi di età non hanno l'obbligo della museruola.

Articolo 17 - Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree verdi o di uso pubblico sono individuati appositi spazi espressamente riservati allo sgambamento ed alla socializzazione dei cani.

2. Tali spazi dovranno essere dotati di apposita cartellonistica e adeguatamente regolamentati. In tali spazi, i proprietari dei cani hanno l'obbligo di:

A. Raccogliere le deiezioni solide e conferirle, in busta chiusa, nell'apposito cassonetto;

B. Custodirli in modo da non molestare persone e/o altri animali;

C. Avere cura di chiudere il cancello una volta entrati nell'area;

D. I cani all'interno dell'area a loro destinata possono correre e giocare senza l'obbligo del guinzaglio o della museruola sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose o possano essere causa di lesioni;

E. È vietato l'accesso all'area per i cani affetti da malattie infettive e infestive clinicamente manifeste;

F. Qualora siano presenti, sul territorio comunale, gli erogatori di sacchetti per le deiezioni canine, gli utenti potranno prendere massimo 2 sacchetti per volta per ogni cane al seguito. Si rammenta che il proprietario, o accompagnatore, del cane è civilmente e penalmente responsabile di ogni azione del cane da lui condotto.

3. il Comune di San Giorgio di Lomellina declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti

dall'utilizzo difforme delle aree, dal mancato rispetto delle regole da parte dei proprietari dei cani e dal comportamento dei cani stessi.

Articolo 18 - Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici

1. Sui mezzi pubblici di trasporto i cani accompagnati dal proprietario e/o detentore hanno libero accesso, secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio.

2. Il proprietario e/o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri;

3. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno facoltà di rifiutare il trasporto di animali sul loro mezzo, con eccezione dei cani guida per non vedenti.

4. Non potranno essere trasportati sui mezzi pubblici animali appartenenti alle specie selvatiche.

5. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal proprietario o dal detentore hanno libero accesso salvo diversa indicazione comunicata dal responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso. Non è consentito al responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.

6. Gli animali devono altresì essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola e custoditi in condizioni tali da non nuocere a persone o ad altri animali.
7. Nel caso in cui i cani vengano lasciati fuori dall'esercizio o ufficio pubblico, dovranno essere saldamente legati per evitarne la fuga.
8. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.

Articolo 19 - Obbligo di raccolta delle deiezioni canine

1. I proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali nell'accompagnamento degli stessi in aree pubbliche o ad uso pubblico ed in particolare su marciapiedi, sedimi stradali, aree verdi aperte al pubblico, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide e di pulire con acqua l'urina prodotta dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo, depositando il risultato della raccolta negli appositi contenitori o nei contenitori per rifiuti solidi urbani.
2. Gli obblighi di cui al presente articolo sussistono per qualsiasi area pubblica o ad uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) all'interno del centro abitato comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani nell'accompagnamento dei propri animali dovranno essere comunque sempre in possesso, a prescindere da qualunque eventuale precedente utilizzo, di paletta e/o sacchetto e di bottiglietta d'acqua (senza aggiunta di ammoniaca, candeggina ecc.) da almeno 50 ce per una igienica raccolta e rimozione di tutte le deiezioni prodotte dagli animali.
4. I proprietari e/o detentori di cani nell'accompagnamento dei propri animali dovranno inoltre evitare di far sporcare i proprio animali in prossimità di accessi ad abitazioni.
5. Gli obblighi di cui al presente articolo, non operano rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili.

Articolo 20 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

1. I cani vaganti sul territorio comunale sono catturati a cura della Civica Amministrazione e dopo essere stati condotti presso il Canile convenzionato, sono restituiti al proprietario e/o detentore dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura, fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione sanitaria ai sensi dei vigenti Regolamenti in materia.
2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente la Polizia Locale che a sua volta attiva il servizio pubblico di accalappiamento animali per il recupero. Nei casi di particolare complessità o in caso di pericolo sanitario, gli interventi saranno eseguiti sotto la direzione o con il supporto del personale del Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria competente per territorio. E' fatto assoluto divieto di trattenere cani randagi e/o vaganti abbandonati ritrovati sul territorio comunale.
3. I cani non tatuati e/o microchippati, previo espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in affidamento a chi ne fa richiesta. L'affidamento è considerato provvisorio per 60 giorni, durante i quali l'Amministrazione Civica e il Servizio Veterinario dell'ATS locale potrà effettuare verifiche in merito alla corretta gestione e al benessere dell' animale. Trascorso tale termine, l'adozione dell'animale sarà considerata definitiva.

4. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali. Per assicurare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali, la Civica Amministrazione può attivare anche controlli preventivi.
5. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda compiti di protezione degli animali per il ricovero temporaneo presso le loro strutture dei cani ritrovati, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali concessi direttamente, per eventuali controlli sul benessere degli animali ospitati presso strutture esterne ai canili e per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.

Articolo 21 - Detenzione dei cani da guardia

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.
2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.

Articolo 22 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio

1. Fermo restando il generale obbligo di garantire il benessere degli animali, gli allevatori di cani e i venditori di cani a scopo di commercio, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico dei movimenti di cani allevati e/o venduti, ai fini di un costante monitoraggio della presenza di cani sul territorio urbano. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati

riguardanti gli acquirenti degli animali venduti.

2. Il cane venduto o ceduto se adulto dovrà già essere identificato tramite microchip secondo i termini di legge. All'atto della vendita e/o cessione dell'animale questa dovrà essere formalizzata secondo la normativa vigente sull'Anagrafe Canina Regionale aggiornando i dati sul registro di carico e scarico.

Articolo 23 - Documenti da portare al seguito

1. Il proprietario e/o detentore di un cane ha l'obbligo di dimostrare, entro 48 ore, l'iscrizione del proprio animale regionale, su richiesta del competente ufficio comunale, della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine e del Servizio Veterinario della ATS Locale.

2. Il proprietario e/o detentore dell'animale dovrà presentare il certificato di avvenuta identificazione con microchip, entro 7 gg dalla data del controllo all'Organo di vigilanza che redigerà apposito verbale. In caso di mancata esibizione del documento nei termini prescritti verrà applicata la prevista sanzione di cui all'art.38 – Sanzioni all'anagrafe canina

Articolo 23 /bis

Verrà istituito a breve termine un censimento dei cani presenti sul territorio comunale per verificare la corrispondenza con l'Anagrafe Canina di Reg. Lombardia.

Verrà rilasciata una card che attesterà la regolarizzazione della registrazione.

Il termine ultimo per la registrazione sarà il 31/08/2021 scaduto tale termine i proprietari saranno sanzionabili a termini di legge.

TITOLO IV - GATTI

Articolo 24 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline

1. I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono protetti e tutelati ai sensi delle normative vigenti. Episodi di maltrattamento e/o uccisione potranno essere oggetto di esposto alle Autorità competenti.

Articolo 25 - Colonie feline e gatti liberi

1. Le colonie feline ed i gatti liberi (per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico, privato, urbano, non urbano, edificato e non edificato, mentre per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti "liberi" identificati come sopra) non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono, ai sensi della Legge n. 281/91 e dalla Legge Regionale n 16/2006.

2. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominato "gattaro" o "gattara" anche detto "tutore di colonie feline".

3. Qualora si riscontrasse una situazione lesiva del benessere della colonia e/o di singoli gatti presenti nella stessa, il Servizio Veterinario, la Polizia Locale o la gattara stessa, potrà proporre lo spostamento della colonia previa individuazione di luogo idoneo al trasferimento e delle modalità operative dello stesso.

4. L'attività di gestione delle colonie feline e/o di gatti liberi a cura dei tutori delle colonie come sopra denominati, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle vigenti prescrizioni igienico-sanitarie al fine di non arrecare inconvenienti e garantendo il decoro delle aree interessate, asportando gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione.

4. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline censite potranno essere disposte dalla Civica Amministrazione, dalle Associazioni affidatarie o dai tutori delle colonie stesse, previa autorizzazione, cucce per il riparo degli animali nonché appositi cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini.

Articolo 26 - Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal precedente articolo, le colonie feline presenti sul territorio comunale sono censite dal Comune di San Giorgio di Lomellina a seguito delle verifiche effettuate dal Servizio Veterinario dell'ATS Locale, in collaborazione con le Associazioni di protezione animali affidatarie o dai tutori delle colonie stesse.

2. Il censimento delle colonie feline presenti sul territorio comunale è redatto e viene aggiornato costantemente dall'Ufficio Tutela Animali o altro ufficio preposto in collaborazione con la Polizia Locale, il Servizio Veterinario dell'ATS e/o con le Associazioni di protezione animali autorizzate o dai tutori delle colonie stesse.

Articolo 27 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia, il Comune di San Giorgio di Lomellina, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita delle "gattare" e delle Associazioni di protezione animali operative sul territorio comunale che si adoperano, con propri mezzi, alla cura e il sostentamento dei gatti.

2. Agli stessi volontari, previa richiesta all'Ufficio Tutela Animali comunale o altro ufficio preposto, verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento. Il tesserino sarà rilasciato ed eventualmente sospeso qualora il comportamento del soggetto sia in contrasto con la normativa vigente, il presente regolamento e con le disposizioni impartite dall'Ufficio di Polizia Locale.

3. Le/i gattare/i sono tenuti a rispettare le corrette norme igienico-sanitarie del suolo pubblico e privato relativamente alle aree adibite ed utilizzate per l'alimentazione dei gatti, evitando che

rimangano in loco residui di alimenti al termine del consumo dei pasti e provvedendo alla eventuale adeguata pulizia.

Articolo 28 - Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato all'interno dell'abitazione segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è consigliabile che i proprietari e/o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi.

Articolo 29 - Sterilizzazioni

1. Nei casi previsti dalla normativa vigente il Comune di San Giorgio di Lomellina concorre alla programmazione di campagne di sterilizzazione dei gatti liberi presenti nelle colonie feline censite, in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ATS e con le Associazioni di protezione animali operative sul territorio comunale. Successivamente alla sterilizzazione i gatti, dotati di microchip contenente i dati della colonia di appartenenza, saranno reimmessi nella stessa colonia, salvo i casi di cui al precedente art. 25 o in caso di adozione.

Articolo 30 - Cantieri

1. I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi riguardino zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, a proprie cura e spese, prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per detti animali.
2. Tale collocazione di norma dovrebbe essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle/ai gattare/i delle Associazioni affidatane od in alternativa a persona incaricata dalla Civica Amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare gli animali.

Articolo 31 - Custodia gatti randagi

1. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Enti e Associazioni di volontariato il cui statuto preveda compiti di protezione degli animali per il ricovero temporaneo di gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati, per eventuali controlli sul benessere dei gatti ospitati presso strutture esterne ai gattili municipali.

TITOLO V - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Articolo 32 - Fauna selvatica

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 del 11 febbraio 1992. In caso di ritrovamento sul territorio di animali rientranti nella categoria, gli stessi dovranno essere conferiti al Centro Recupero Animali Selvatici competente.
2. La Civica Amministrazione favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale e migratoria presente sul territorio urbano, salvaguardandone gli habitat, anche attraverso una costante attività di tutela del patrimonio verde di alberi e siepi.
3. E' vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
4. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona detenuti a qualunque titolo.
5. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi dalla normativa vigente.
6. Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati di cui alla Legge n. 157 del 11 febbraio 1992 e successive modificazioni e dalla normativa regionale in materia che recano norme sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di fauna selvatica. Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni caso è vietata la detenzione di detti animali di cui al presente articolo in condizioni che non rispettino i ritmi fisiologici della loro attività.
7. L'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, qualora effettuate nel periodo riproduttivo degli uccelli, devono prevedere l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.

Articolo 33 - Fauna esotica

1. Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione, la detenzione l'allevamento ed il commercio di animali esotici è disciplinato dalla Legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La detenzione privata, l'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici, così come definiti dalla suddetta Legge (ad esclusione di quelli definiti pericolosi dalla normativa vigente), sono soggetti ad apposite autorizzazioni rilasciate dai competenti organi ai sensi della medesima Legge.
3. Gli animali di cui sopra dovranno essere tenuti in luoghi e spazi idonei, tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche nonché nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.
4. La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietate salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.

TITOLO VI - ALTRE SPECIE ANIMALI

Articolo 34 - Popolazione di Columba livia varietà domestica

1. Negli edifici e nelle aree pubbliche o private dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:

- a. pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche;
- b. interventi di tipo meccanico o strutturale a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.).

Ogni intervento dovrà rispettare le regole di tutela degli animali presenti.

Articolo 35 - Detenzione di volatili ed animali acquatici

1. Si applicano anche agli uccelli ornamentali, uccelli da gabbia o da voliera ed agli animali acquatici, le norme relative alla tutela e benessere animale contenute nel presente Regolamento.
2. I volatili detenuti in gabbia/voliera non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli.
3. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. In ogni acquario dovranno essere garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione e la temperatura dell'acqua idonei.

Articolo 36 - Api e insetti impollinatori

1. Durante la fase di fioritura delle colture legnose, erbacee e/o foraggiere e delle piante ornamentali, nel periodo che va dalla schiusa dei petali alla loro caduta, è vietato eseguire trattamenti con insetticidi, pesticidi, acaricidi o altri prodotti tossici per le api e gli altri insetti impollinatori.
2. Nel periodo immediatamente precedente e in quello immediatamente successivo alla fioritura, ogni trattamento deve essere comunque eseguito nelle ore serali o prima dell'alba.
3. Per evitare possibili danni alle api e agli altri insetti che si nutrono del nettare dei fiori di campo, prima di ogni trattamento nei giardini pubblici e privati, frutteti e vigneti è obbligatorio sfalciare il manto erboso fiorito sotto alle piante ed è obbligatorio inoltre l'asporto totale della massa sfalciata, o in alternativa l'effettuazione dei trattamenti solo allorché i fiori di tali erbe sfalciate si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più gli insetti.

Articolo 37 - Rondini, balestrucci e rondoni - Pipistrelli

1. E' fatto divieto a chiunque di distruggere i nidi di rondine, balestruccio e rondone. L'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, qualora effettuate nel periodo riproduttivo degli uccelli, fissato convenzionalmente dal 15 marzo al 15 settembre di ogni anno, dovranno prevedere l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.
2. Deroghe sono ammesse su espressa richiesta da presentare all'Ufficio di Polizia Locale del Comune di San Giorgio di Lomellina.
3. I pipistrelli sono considerati animali sinantropi, se ne promuovono la salvaguardia e le iniziative atte alla loro ripopolazione nella città, riconoscendone tra l'altro l'alto ruolo nella lotta biologica alle zanzare.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 - Sanzioni

1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione delle norme previste in questo Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00.

Articolo 39 - Vigilanza

1. Sono incaricati a far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e tutti i soggetti in possesso della qualifica di Agente e/o Ufficiale di Polizia Giudiziaria, e inoltre, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del C.P.P., le guardie particolari giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

Articolo 40 - Abrogazione di norme

1. Con l'entrata in vigore di questo regolamento, si intendono abrogati gli artt. 38, 48 lettera d), 65, 66, 67, 68, 69 e 70 del vigente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 09/07/2015.

Articolo 41 - Norme transitorie

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a seguito della approvazione dal Consiglio Comunale e della prescritta pubblicazione nei termini di legge. Per quanto non contemplato ed espressamente previsto nel presente Regolamento si richiamano le normative di legge vigenti.

ALLEGATO 1

GLOSSARIO DEI TERMINI USATI NEL REGOLAMENTO

Ecosistema: ambiente naturale unitario (p.e. un bosco), comprensivo degli organismi animali e vegetali che vi hanno dimora e che in esso trovano le condizioni per un loro sviluppo equilibrato; ogni ecosistema tende a conservarsi se non intervengono alterazioni ecologiche.

Animale d'affezione o da compagnia: ogni animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come ad esempio il cane per disabili, gli animali da pet therapy e da riabilitazione. Fatto salvo il rispetto della normativa nazionale e internazionale in materia di animali a rischio di estinzione e delle Leggi n. 150 del 7.2.1992 (e relativo D.M. attuativo) e n. 213 del 3.7.2003, in materia di animali pericolosi di cui è vietata la detenzione, vengono altresì compresi tra gli animali d'affezione o da compagnia quei soggetti appartenenti a specie animali solitamente definite "non convenzionali", come gli animali esotici, ma tenuti per le sopraccitate finalità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia.

Deiezioni: escrementi.

Caratteristiche etologiche: caratteristiche proprie della specie cui ci si riferisce.

Colonia felina: gruppo di gatti non di proprietà che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, la cui cura e sostentamento dipendono dall'uomo, e che deve essere opportunamente riconosciuto e registrato dal Servizio Veterinario ATS.

Per "gatto libero" si intende il gatto non di proprietà, che vive costantemente in stato di libertà sul territorio. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale sono soggetti alla tutela del Sindaco. Per "habitat" di una colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano o non urbano, edificato o meno, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Gattara/gattaro: persona che volontariamente e gratuitamente si occupa della cura e del mantenimento delle colonie feline e dei gatti liberi.

Commercio relativo ad animali da compagnia: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

1 negozi di animali, le mostre, le fiere, le esposizioni e i circhi : rientrano nella definizione di concentrazione di animali e quindi devono sottoporsi alla vigilanza dei Servizi Veterinari.

Animali da reddito in allevamento a carattere familiare: specie zootecnica allevata secondo i parametri di legge esclusivamente a uso proprio, per il consumo in ambito familiare;

Vivere in stato di cattività: vivere rinchiuso in gabbia o comunque privo di libertà.

Specie aviarie: volatili.

Animali omeotermi: animali che mantengono il corpo alla stessa temperatura indipendentemente dalla temperatura ambientale.

Fauna selvatica: tutte le specie animali delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale; per quanto riguarda la fauna selvatica.

Fauna autoctona: animali che vivono nei luoghi in cui sono nati.

Fauna alloctona: animali che vivono in luogo diverso da quello da cui provengono.

Stabulazione: luogo di stazionamento di animali.

Malattie zoonosiche: malattie infettive degli animali, trasmissibili all'uomo.

Malattie infestive: malattie provocate da parassiti.

Ectoparassiti: parassiti della pelle, ad esempio zecche e pulci.